TRASFORMAZIONE IN REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA DEL LICEO MUSICALE PAREGGIATO «G. B. MARTINI» DI BOLOGNA

# Art. 3 (Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna)

Il comune di Bologna si riserva la proprieta' dei quadri e degli oggetti d'interesse storico e artistico esistenti nei locali come sopra ceduti.

Si obbliga, pero', di' dare ai quadri ed agli oggetti di cui sopra un adeguato ordinamento nell'ambito dell'edificio attuale. Di tali materiali potra' essere effettuato deposito allo Stato, in tutto o in parte. I relativi atti saranno a suo tempo stipulati in base ad appositi inventari.

Versione in vigore dal 25 giugno 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato «G. B. Martini» di Bologna |
| Estremi | Legge 26 maggio 1942, n. 666 |
| Partizione | Convenzione per la regificazione del Liceo musicale G. B. Martini di Bologna |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1942 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-regio-conservatorio-di-musica-del-liceo-musicale-1942/convenzione-per-la-regificazione-del-liceo-musicale-g-b-mart-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it